

Il reato **di auto-riciclaggio non può essere perseguito retroattivamente ed il reato presupposto di frode fiscale**, sia nell'auto-riciclaggio che nel riciclaggio, va accertato e contestato non potendosi solo presumere l'integrazione. Ove oggetto della contestazione fiscale siano operazioni realmente volute dalle parti e lecite sul piano civilistico (ancorché finalizzate ad ottenere vantaggi fiscali indebiti) tali condotte non hanno rilevanza penale perché sono ascrivibili alla nuova figura di *abuso del diritto* delineata dall'**art. 10bis** dello *Statuto del Contribuente*, che dispone la sua non punibilità, anche retroattiva, sulla base del *favor rei* agli effetti della legge penale-retributaria.

Questi principi sono stati affermati dal Tribunale di Busto Arsizio con una recente sentenza. *Quest'ultima fa riflettere sull'inquadramento del nuovo reato, anche in termini più generali. Considerando che l'integrazione della fattispecie è correlata alla commissione di un precedente reato ascrivibile allo stesso autore, è dubbio se l'auto riciclaggio è configurabile in presenza di reati presupposto commessi in data antecedente al gennaio 2015 o se, invece, solo in relazione a reati presupposto integrati a partire da questa data.* Il Tribunale di Busto Arsizio ha chiarito che nel caso in fattispecie di reato presupposto (quello per cui era stata emessa sentenza) non era stato accertato e, quindi per i Giudici non si può mai ipotizzare né il riciclaggio né l'auto-riciclaggio.

Interessante anche la considerazione del Tribunale in merito alla rilevanza penale di due operazioni finanziarie in relazione alle quali era stata ipotizzata la ricorrenza della fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante artifici **ex art.3 Dlgs 74/2000**. Secondo i Giudici, essendo le operazioni poste in essere dalle parti (quindi non simulate) e lecite dal punto di vista civilistico, la loro illegittimità sarebbe limitata al fatto che esse erano state poste in essere per ottenere un risparmio fiscale indebito. Secondo i Giudici esse si configurano unicamente come una ipotesi di abuso di diritto **ex art.10bis** dello Statuto e non rilevante retroattivamente sulla base del principio del *Favor rei* dal punto di vista penale.